



COMUNE DI PATRICA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
E
PER L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
(ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I.)**

APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 01.08.2016

Art. 1 - Ambito di applicazione – Principi e Finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Patrica di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.

2. Il Comune di Patrica nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti del relativo competente stanziamento di bilancio, concede contributi diretti e indiretti finalizzati a conseguire le finalità, gli scopi e le attività stabilite dallo Statuto, nonché nel rispetto dei principi di sussidiarietà stabiliti dall'art. 118 della Costituzione, dall'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. I predetti interventi, disciplinati dal presente Regolamento sono approvati con provvedimento formale della Giunta Comunale, mediante specifiche delibere assunte considerando, di volta in volta, le caratteristiche e la qualità delle proposte tenuto presente l'interesse delle stesse fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie a ciò destinate e la loro corrispondenza alle finalità statutarie e agli obiettivi annuali del Comune di Patrica.

4. Il Regolamento ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia tutela degli interessi del Comune di Patrica, dettando regole per l'individuazione e la selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare in modo da ottenere la migliore utilizzazione delle risorse e la più soddisfacente efficacia degli interventi.

5. Il presente regolamento non si applica:

- alla concessione di immobili di proprietà comunale, compresa l'assegnazione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche;
- alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche o Regolamenti per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

6. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

2. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso aventi un diretto valore economico elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

3. I benefici assumono la forma di contributi allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

4. Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o i prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunali in materia.

Art. 3 - Ambiti, Settori e Limiti d'intervento

1. Gli interventi singolarmente disciplinati nei successivi articoli dovranno svolgersi entro i seguenti ambiti e limiti:

- a) dovranno riguardare interessi che non esulino dalle competenze istituzionali del Comune di Patrica;
- b) dovranno essere rivolti nei confronti di iniziative che non operino ai fini del conseguimento di lucro o per il raggiungimento di posizioni di vantaggio economico non legittimabili;
- c) l'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di debita rendicontazione.

2. I settori d'intervento sono relativi a:

- attività socio-assistenziali e umanitarie;
- impegno civile, di promozione di celebrazioni civili e religiose legate alla Storia del territorio, tutela e promozione dei diritti umani;
- attività culturali, turistiche e scientifiche;
- attività educative e scolastiche;
- tutela ambientale;
- attività ludiche, ricreative e sportive;
- sviluppo economico e turistico promozionale.

3. Possono essere ammessi al contributo:

- Enti Pubblici;
- Enti Privati;
- Associazioni e Fondazioni riconosciute (art. 14 e ss. del C.C.);
- Associazioni non riconosciute e i Comitati (art. 36 e ss del C.C.);
- Organizzazioni di Volontariato;
- Organizzazioni di promozione sociale;
- Enti Ecclesiastici.

Art. 4 - Natura dei Contributi

1. I benefici possono avere carattere:

- straordinario, quando sono oggetto di un solo intervento "una tantum", senza costituire impegno per ulteriori erogazioni o per esercizi futuri.
- ordinario, quando si riferiscono ad programmi annuali di Enti, Associazioni etc.,

2. Tutti i contributi concessi dal Comune di Patrica hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori contributi per le successive edizioni della medesima iniziativa o attività.

Art. 5 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- ricercare la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;

- ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
- promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali e l'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
- consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

Art. 6- Interventi relativi all'impegno civile, di promozione di celebrazioni civili e religiose legate alla Storia del territorio e alla tutela e promozione dei diritti umani

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3:

- per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
- per iniziative aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale; • per tutte le iniziative aventi ad oggetto l'esaltazione della dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali;
- per iniziative con lo scopo di promuovere celebrazioni o ricorrenze civili di rilevanza nazionale; • per eventi di carattere religioso che rappresentano l'identità culturale e storica della Città di Patrica.

Art. 7 - Interventi relativi ad attività culturali, turistiche e scientifiche

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- favorire la promozione e lo sviluppo della cultura e del turismo anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, concerti e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei nostri cittadini e dei turisti alla vita culturale e di intrattenimento;
- promuovere l'immagine del territorio mediante convegni, mostre, saloni o interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico, artistico e monumentale di Patrica-

Art. 8 - Interventi relativi ad attività educative e scolastiche

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per:

- iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne, o per attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
- promuovere all'interno degli Istituti Scolastici di Patrica le attività curriculari ed extra curriculari;
- sostenere e promuovere le attività ricreative estive.

Art. 9 - Interventi relativi alla tutela ambientale

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per:

- iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali, il decoro dell'ambiente urbano;
- promozione e salvaguardia dei sentieri naturalistici presenti sul territorio e dell'area montana.

Art. 10 -Interventi relativi ad attività ludiche, ricreative e sportive

1. Gli interventi possono essere disposti, per quanto attiene alle attività sportive, a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per:

- l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive.
- l'organizzazione e la gestione di attività ludiche, ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.

2. Particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, alle discipline di base che rivestono carattere formativo per i giovani, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

Art. 11- Interventi relativi allo sviluppo economico e turistico promozionale

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 che operano in attività economiche tradizionali o innovative.

2. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali;
- al concorso per la promozione turistica della località;
- al concorso per l'attività di accoglienza e informazione turistica.

Art. 12 -Requisiti per l'ammissione al contributo

1. Per essere ammessi al contributo è necessario che i richiedenti:

- siano dotati di statuto, avente scopi conformi alla richiesta di contributo, nel quale sia prevista la possibilità di ricorrere a contributi pubblici per lo svolgimento delle attività statutarie;
- rispettino i contenuti di cui all'art. 36 del Codice Civile, in caso di mancanza di Statuto o Atto costitutivo scritto, dovrà essere compilato il modello autocertificativo in cui sono indicati gli elementi utili contrattuali (Sede, Nominativo, Scopo, Associati, Legale Rappresentante, etc.);
- risultino costituiti da almeno un anno al momento della richiesta del contributo, fatto salvo comitati costituiti ad hoc per particolari eventi di rilevanza nazionale o sociale o di rilevante interesse per l'Amministrazione Comunale;
- non abbiano finalità di propaganda politico-partitica.

Art. 13 - Indirizzi dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi in base alle istanze di ammissione al contributo presentate dagli interessati entro il termine di cui al successivo articolo 16.

2. La valutazione delle domande ed il loro eventuale accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle presenti disposizioni, alle quali seguiranno appositi provvedimenti dirigenziali.

3. Le domande per contributi ordinari annuali dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 14 - Criteri

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:

- che i richiedenti abbiano sede o residenza ed operino prevalentemente nell'ambito territoriale di interesse del Comune di Patrica;
- attività promozionale svolta a favore del territorio;
- della rispondenza dell'iniziativa alle finalità statutarie del Comune di Patrica;
- della valenza dell'iniziativa sotto il profilo della promozione culturale, sportiva e turistica.

A tal proposito deve essere presentato il programma delle iniziative e delle manifestazioni (molteplicità degli eventi), attraverso apposita relazione fornendo i dettagli necessari per consentire una completa valutazione delle proposte indicando tempi e luogo di svolgimento delle stesse;

- della consolidata presenza dell'iniziativa nel territorio;
- dei riflessi socio-economici dell'iniziativa sul territorio;
- considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale nonché dell'ambito di concreta operatività ed interesse;
- delle progettualità provenienti cooperazione tra più soggetti.

Art. 15 - Casi particolari

1. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la concessione di interventi economici può essere altresì disposta a favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.

Art. 16 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi economici

1. Le richieste di contributo di carattere straordinario, corredate della prescritta documentazione, devono essere presentate di norma 15 gg. prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. Le richieste di contributo di carattere ordinario, corredate della prescritta documentazione, devono essere presentate in base alle scadenze prefissate nell'art. 13, comma 3.

3. Le istanze presentate non comportano alcun obbligo di accettazione da parte del Comune di Patrica ed i provvedimenti di diniego non possono essere oggetto di contestazione né di impugnazione giudiziale trattandosi di atti unilaterali liberi nella forma e nel contenuto.

4. La domanda va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dai soggetti richiedenti il beneficio

5. Nelle domande di concessione di contributi, sia ordinari che straordinari, devono essere indicati i seguenti elementi, a seconda della tipologia richiesta:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente;
- descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente;

- finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
- dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
- ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale;
- impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute o il bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo e, a richiesta, la relativa documentazione;
- impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda.

Art. 17 - Esame della domanda

1. Le domande di contributo ordinario, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio sulla regolarità delle stesse, saranno trasmesse alla Giunta Comunale la quale ha competenza esclusiva nell'accoglimento delle istanze e nella definizione del quantum, a cui seguiranno appositi provvedimenti dirigenziali.
2. Le domande di contributo straordinario, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio sulla regolarità delle stesse, sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale la quale stabilirà il quantum su proposta dell'Assessore delegato in materia, a cui seguiranno appositi provvedimenti dirigenziali.
3. I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti, nel caso siano state svolte gratuitamente.
4. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.

Art. 18 - Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 60 % della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di beni e servizi comunali.
2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.
3. Il dirigente del Servizio, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo concesso con provvedimento della Giunta Comunale.
5. Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte del beneficiario della stessa, della seguente documentazione:

- sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
- rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali.

Art. 19 - Rendiconto

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 18 entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

20-Utilizzazione dei contributi

1. La concessione dei contributi per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.
3. Al Comune di Patrica, in ipotesi di erogazione del contributo, viene riconosciuta dal richiedente la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sulle modalità di utilizzazione dei contributi concessi.
4. E' riservata in ogni caso al Comune di Patrica la facoltà di richiedere ulteriore documentazione in fase di istruttoria e anche in momenti successivi.

Art. 21-Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 18, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute o al bilancio consuntivo dell'anno finanziario;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.

2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Art. 22 -Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

Art. 23- Obbligo di Promozione

1. La partecipazione del Comune di Patrica all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata su tutto il materiale promozionale e pubblicitario all'uopo predisposto attraverso la dicitura "con il contributo del Comune di Patrica".

Art. 24- Pubblicità

1. La pubblicizzazione dell'elenco relativo ai contributi, sussidi e beni strumentali avviene nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge.

Art. 25 Abrogazione

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento concessione benefici economici alle Associazioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2008.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune di Patrica.